

**Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 ottobre 2015 – 22
marzo 2016, n. 5620**

*Presidente Travaglino – Relatore Scrima
Svolgimento del processo*

La Banca delle Marche S.p.A. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ancona, il notaio Dott. L.C. e il Ministero delle Finanze per sentirli condannare in via solidale o alternativa, al risarcimento dei danni dalla stessa subiti, previo accertamento della responsabilità dei convenuti.

Rappresentava l'attrice che, con atto a rogito di detto notaio, in data 12 settembre 1997, aveva stipulato con la Ing. Francolini Costruzioni Generali S.r.l. un contratto di frazionamento di mutuo con contestuale frazionamento di ipoteca, con il quale si era stabilito che le singole unità immobiliari gravate da ipoteca per il complessivo ammontare di L. 1.695.000.000 potessero essere liberate dietro versamento dell'importo minimo di L. 74.000.000 per ogni unità da liberare, ovvero a seguito di versamento in unica soluzione dell'intera somma sopra indicata. Deduceva l'attrice di essere venuta a conoscenza che, con richiesta di annotazione presentata dal predetto notaio al Conservatore dei registri immobiliari di Pesato il 15 novembre 1997, era stata operata la liberazione di tutte le unità immobiliari, senza il preventivo corrispondente versamento, sicché risultava evidente l'errore del notaio e/o del Conservatore, per avere, l'uno, predisposto la domanda di annotazione relativa a tutti i beni ipotecati e, l'altro, per non aver verificato che la domanda fosse supportata da documenti giustificativi comprovanti l'estinzione dell'intero debito.

Sosteneva l'istituto di credito che, pur essendo rimasto creditore della somma di L. 437.581.509, non aveva potuto attivare razione espropriativa dei beni oggetto della garanzia per effetto della illegittima liberazione, seguita dalla vendita degli immobili ad opera della debitrice ed al fallimento di quest'ultima, e che quanto verificatosi aveva impedito l'insinuazione del suo credito in via ipotecaria.

Il notaio si costituiva chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti e sostenendo che unica responsabile era la Conservatoria, tenuta alla verifica della regolarità dei titoli e della conformità ad essi delle annotazioni che andava di seguire.

Si costituiva anche il Ministero delle Finanze chiedendo il rigetto della domanda in quanto del tutto estraneo alla vicenda per essersi limitato ad eseguire le formalità richieste dal notaio sul presupposto che le condizioni di cui al rogito fossero state adempiute e verificate dal notaio.

Il Tribunale adito, con sentenza del 20 aprile 2005 condannava in solido il L. e il Ministero dell'Economia e delle Finanze a corrispondere alla Banca delle Marche S.p.A. l'importo di Euro 225.992,20 oltre accessori.

Avverso tale decisione il Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché l'Agenzia del Territorio Direzione regionale proponevano appello.

Il notaio L. proponeva a sua volta appello incidentale.

La Banca delle Marche S.p.A. chiedeva il rigetto dell'appello principale e la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale.

La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 5 ottobre 2012, in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta dalla Banca delle Marche S.p.A. nei

confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché dell'Agenzia del Territorio Direzione Regionale, condannava l'istituto di credito a restituire l'importo di euro 177.022,6 oltre interessi di legge dal versamento a saldo nonché alla rifusione, in favore del Ministero, delle spese del doppio grado del giudizio di merito, dichiarava inammissibile l'appello incidentale proposto da L.C. , confermando nei suoi riguardi la sentenza di primo grado, e condannava l'appellante incidentale a rifondere all'istituto di credito le spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito il notaio L.C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, quale successore dell'Agenzia del Territorio, hanno resistito con controricorso contenente ricorso incidentale articolato in due motivi. La Banca delle Marche S.p.A. ha resistito al ricorso principale con controricorso contenente ricorso incidentale basato su due motivi e con distinto controricorso ha resistito al controricorso con ricorso incidentale delle Amministrazioni pubbliche.

Il L. e la Banca delle Marche S.p.A. hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Ricorso principale.

1. Con l'unico motivo si lamenta "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 331, 332,334 e 343 c.p.c.)". Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver la Corte di merito ritenuto inammissibile l'impugnazione incidentale da lui proposta e non notificata alla banca costituitasi in appello dopo la scadenza del termine ultimo per l'impugnazione del notaio, in ragione della dichiarata scindibilità della causa. Il motivo è infondato, in applicazione dei principi affermati da ultimo da questa Corte con le sentenze n. 19584 del 27/08/2013, n. 1120 del 21/01/2014 e n. 15292 del 21/07/2015 (v. anche Cass. 2/05/2011, a 9649, richiamata dalla Corte di merito e relativa ad un caso in cui, come quello all'esame, in causa scindibile, il ricorso incidentale non sia stato notificato nei termini nei confronti delle parti non ancora costituite nel giudizio di secondo grado).

In particolare, con la prima delle sentenze richiamate è stato affermato che l'appello incidentale tardivo proposto da un coobbligato solidale al risarcimento del danno avverso la sentenza che ne afferma la responsabilità, con altri convenuti, nei confronti dell'attore e ne accerta anche la percentuale ascrivibile a ciascuno di loro, è inammissibile qualora il gravame principale sia stato instaurato da altri coobbligati al solo fine della rideterminazione delle colpe di ciascuno, sorgendo, in tal caso, l'interesse del primo ad impugnare direttamente per effetto di una tale pronuncia, e non come conseguenza del descritto gravame, in quanto il diverso contenuto economico da esso eventualmente derivante per la suddetta declaratoria di responsabilità costituisce una conseguenza di mero fatto, irrilevante, peraltro, nei confronti dell'attore, rispetto al quale, in ipotesi di pluralità di responsabili, è del tutto indifferente la graduazione delle rispettive colpe.

Con la seconda sentenza sopra richiamata è stato affermato che le regole della impugnazione tardiva, in osservanza dell'art. 334 c.p.c. e in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte

contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini di quello incidentale, per l'interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l'eventuale ricorso incidentale anche tardivo. Invece, quando il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo a quello principale, non trovano applicazione i termini e le forme del ricorso incidentale (tardivo), dovendo invece osservarsi la disciplina dettata dall'art. 325 c.p.c. per il ricorso autonomo, cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale, qualora investa un capo della sentenza non impugnato con il ricorso principale o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale. Con la sentenza del 2/05/2011, n. 9649 questa Corte ha precisato che la norma dell'art. 343, primo comma, c.p.c., secondo cui l'appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste dagli artt. 331 e 332 - senza che sia necessaria, quindi, la notifica dell'atto di impugnazione - è applicabile all'appello incidentale rivolto contro l'appellante principale o contro altra parte già costituita o che si costituisca prima del decorso dei termini d'impugnazione, ma non quando l'appello incidentale sia proposto nei confronti di parti non presenti nel giudizio di secondo grado. In tal caso, se l'impugnazione ha per oggetto una sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, il giudice deve assegnare all'appellante incidentale (che abbia tempestivamente proposto l'impugnazione con la comparsa o in udienza, nei confronti dell'appellante principale) il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari, a norma dell'art. 331 c.p.c.; se, invece, l'impugnazione ha per oggetto una sentenza resa in cause scindibili, l'appellante incidentale deve provvedere alla notifica dell'impugnazione nei termini perentori di cui agli artt. 352 o 327 del codice di procedura civile.

2. Il ricorso principale va pertanto rigettato.

Ricorso incidentale Banca delle Marche S.p.A..

3. Con il primo motivo si lamenta "omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio".

Assume la ricorrente che la Corte di merito ha ritenuto fondato il gravame proposto dal Ministero in quanto la banca avrebbe fornito soltanto la prova dell'intervenuto fallimento del proprio debitore, senza allegare alcunché in ordine alla incapacità effettiva o altamente probabile quale creditore "degradato" a chirografario per effetto della cancellazione di ipoteche, con difetto di elementi da cui ricavare l'effettivo danno. Lamenta la ricorrente che in tal modo la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare, senza dare al riguardo alcuna motivazione, le prove fornite circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, violando così le norme di diritto in materia di prove. In particolare la Banca delle Marche S.p.A. si duole che i Giudici del secondo grado non abbiano tenuto in considerazione la memoria istruttoria depositata il 13 gennaio 2003, l'estratto della sentenza di fallimento n. 5/2001 emessa dal Tribunale di Pesaro nei confronti della Ing. Francolini Costruzioni Generali S.r.l. e l'estratto dello stato passivo, dal quale si evincerebbe che il credito della banca è stato ammesso "in semplice chirografo", né avrebbero dato rilevanza al fatto che entrambi i convenuti, nel corso dell'intero giudizio, non abbiano in

alcun modo contestato il quantum da essa richiesto a titolo di risarcimento del danno, né avrebbero valutato la mancata comparizione delle controparti all'udienza di trattazione, il che avrebbe non consentito di tentare la conciliazione, nonostante la presenza in quell'udienza di un procuratore della banca munito di apposita procura e dei relativi poteri.

4. Con il secondo motivo, lamentando "violazione o falsa applicazione di norme di diritto", la ricorrente, ribadendo la sussistenza, a suo avviso, del danno ingiusto ad essa procurato dal notaio e dal Conservatore, per la dedotta degradazione del suo credito da ipotecario a semplice chirografario e degli elementi da cui ricavare l'effettivo danno, lamenta che la Corte di merito non abbia provveduto alla liquidazione equitativa del danno, ai sensi del combinato disposto degli art. 2056 e 1226 cc., e, senza fornire alcuna motivazione al riguardo, ha ritenuto di disattendere l'operato del primo Giudice che aveva, invece, liquidato equitativamente il danno.

5. I motivi proposti dalla Banca delle Marche S.p.A., i quali per connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono entrambi fondati. Ed invero la Corte territoriale, con insufficiente motivazione, ha ritenuto che la banca abbia fornito esclusivamente la prova del fallimento del suo debitore senza allegare nulla in ordine alla propria incapienza effettiva o altamente probabile quale credito "degradato" a chirografario per effetto della cancellazione delle ipoteche, senza tenere, segnatamente, in alcun conto le risultanze istruttorie e processuali evidenziate dalla Banca delle Marche a sostegno del ricorso incidentale proposto e certamente determinanti ai fini della decisione della causa, anche con riferimento ad una eventuale liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove ne ricorrano i presupposti.

6. Il ricorso incidentale proposto dalla Banca delle Marche S.p.A. va, quindi, accolto.

Ricorso incidentale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, nella dedotta qualità.

7. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso incidentale proposto dagli indicati Ministero e Agenzia (con il quale si lamenta, con il primo motivo, violazione falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza, e, con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2674, 2886, 2838 c.c. e del loro combinato disposto) resta assorbito, trattandosi di questioni chiaramente assorbite dalla decisione impugnata, fondata, all'evidenza, sulla ragione ritenuta "più liquida" dai Giudici di appello e sulle quali provvederà la Corte di merito in sede di rinvio.

8. In conclusione, deve rigettarsi il ricorso principale, accogliersi il ricorso incidentale della Banca delle Marche S.p.a. e dichiararsi assorbito il ricorso incidentale proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché dall'Agenzia delle Entrate nella dedotta qualità; la sentenza impugnata va cassata in relazione a quanto accolto e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sui ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale della Banca delle Marche S.p.a., dichiara assorbito il ricorso

incidentale proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché dall'Agenzia delle Entrate nella dedotta qualità; cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione.